ALLEGATO AL PROGETTO DI FUSIONE

Statuto della società a responsabilità limitata

"C.M.V. SERVIZI S.R.L."

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata denominata "C.M.V. SERVIZI S.R.L." disciplinata dalle norme del presente statuto.

Articolo 2 - Sede e durata

- 2.1 La società ha sede in Cento (FE). La società ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, recapiti, uffici, magazzini e depositi a norma di legge.
- 2.2 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.
- 2.3 Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società si intende eletto nel luogo risultante dall'iscrizione nel Registro Imprese.
- 2.4 Non è possibile istituire organi della società diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.
- 2.5 Inoltre, non è possibile versare ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato approvati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato, fatto salvo quanto previsto dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dipendente se applicabili.

Articolo 3 – Oggetto

3.1 La società è costituita ed opera nel rispetto del modello in house providing disciplinato dall'ordinamento italiano ed europeo. La società costituisce lo strumento organizzativo attraverso il quale i Comuni soci intendono produrre servizi di interesse generale per la collettività residente nel loro territorio e servizi

strumentali a beneficio degli stessi Comuni soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, nei settori indicati nel presente articolo.

- 3.2 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
- a) i servizi cimiteriali, comprendenti la gestione e la sorveglianza dei cimiteri, la manutenzione in buono stato dei luoghi, la pulizia, l'ordine e il decoro dei luoghi e degli spazi comuni; l'esecuzione di tutte le opere e degli interventi di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il funzionamento dei cimiteri e per l'erogazione del servizio al pubblico;
- b) la manutenzione di strade comunali, aree verdi ed altre aree pubbliche e private ad uso pubblico, compresi i servizi di sgombero neve e posa di prodotti antigelo;
- c) la costruzione, gestione ed esercizio di impianti di illuminazione pubblica nel territorio degli enti soci e lo svolgimento di tutte le attività connesse e strumentali al servizio (c.d. servizi smart city);
- d) la prestazione agli enti soci di servizi in materia di efficienza e risparmio energetico; l'installazione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali termiche, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo a favore degli enti soci e dei relativi cittadini, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) l'erogazione dei servizi riguardanti l'igiene e la salubrità urbana, compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, contro mosche e larve, derattizzazione, i trattamenti antiparassitari del verde, la pulizia di mercati e di altre aree pubbliche;
- f) i servizi agli enti soci per la promozione, organizzazione e gestione di mostre, esposizioni, fiere, congressi, e manifestazioni locali, conferenze ed altri eventi; assistenza agli enti soci nell'organizzazione di spettacoli di intrattenimento,

W1

manifestazioni canore e spettacoli folkloristici per la comunità locale;

- g) il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle imposte comunali sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e di ogni altra imposta e tassa degli enti soci;
- h) la gestione di parafarmacie e dei servizi di trasporto per pazienti e le categorie disagiate;
- i) la gestione dei patrimoni immobiliari pubblici, compresi i servizi di global service, facility management e ogni altro servizio riguardante gli immobili degli enti soci;
- j) lo svolgimento di altri servizi strumentali a favore degli enti soci, comprese le attività di consulenza e assistenza tecnica, e l'organizzazione, gestione ed erogazione di altri servizi pubblici locali a favore della collettività degli enti soci.
- k) la realizzazione, la gestione, anche per conto terzi, e sfruttamento di impianti per la produzione di energia e gas naturale da qualsiasi fonte, comprese quelle rinnovabili e/o di qualsiasi natura;
- la realizzazione, la gestione di impianti per il trattamento, il recupero, il riciclaggio, la selezione, lo smaltimento, lo sfruttamento di rifiuti di qualsiasi specie e natura, ivi comprese le discariche, anche esaurite.

Per conseguire l'oggetto sociale la società potrà, in via secondaria, assumere partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in aziende commerciali o industriali, in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o affine e comunque connesso con il proprio, ma non per svolgere attività di intermediazione delle stesse. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e reali

anche a terzi, con esclusione delle attività riservate dalle leggi n. 1/1991 e n. 197/1991 e dal D.Lgs. 385/1993 e successive modificazioni e integrazioni e di ogni attività di raccolta del risparmio presso il pubblico.

Articolo 4 – Contratti di Servizio

- 4.1 I servizi di interesse generale per la collettività degli utenti ed i servizi strumentali a favore degli enti locali soci, erogati dalla società, saranno oggetto di appositi contratti, di durata anche pluriennale, approvati dai competenti organi dei Comuni soci.
- 4.2 Tranne nel caso in cui i livelli del servizio siano direttamente previsti dalla legge o da norme regolamentari oppure siano controllati dalle Autorità di settore competenti, i contratti di servizio devono stabilire determinati livelli di qualità, continuità e sicurezza ed adeguati strumenti per la verifica del loro rispetto da parte della società. In particolare, i contratti devono prevedere:
- a) sistemi e meccanismi per la verifica costante della qualità, continuità e sicurezza del servizio erogato dalla società;
- b) relazioni periodiche sullo sviluppo delle attività, finalizzate a consentire agli
 enti soci l'eventuale adeguamento del piano industriale (business plan);
- c) confronti tecnici periodici o su richiesta degli enti soci, per adeguare lo sviluppo delle attività della società alle esigenze manifestate dagli enti soci.
- 4.3 Le verifiche condotte dai Comuni soci sulle attività oggetto dei contratti di servizio e sul rispetto dei livelli di servizio costituiscono uno degli strumenti per l'esercizio del controllo analogo da parte dei Comuni sull'attività della società, insieme con le misure previste dal successivo art. 7.
- Articolo 5 Capitale sociale, quote di partecipazione, diritto di prelazione e clausola di gradimento in caso di cessione delle quote, aumento del capitale

sociale

- 5.1 Il capitale sociale è pari ad euro 2.505.133,00 (due milioni cinquecentocinquemila centotrentatre virgola zero zero).
- 5.2 Le quote sociali possono essere possedute solo da enti pubblici e da soggetti ad essi assimilati. Ogni trasferimento delle quote a soggetti diversi sarà nullo e privo di efficacia nei confronti della società e gli amministratori dovranno rifiutare l'iscrizione dell'acquirente nell'ufficio del registro delle imprese, fermo restando quanto previsto dal presente articolo come procedura necessaria per il trasferimento delle quote.

Possono essere conferiti nel capitale sociale anche beni in natura, crediti e, in generale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi, la polizza di assicurazione o la fidejussione bancaria possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

- 5.3 La costituzione di pegno, usufrutto e di altri diritti reali di garanzia o di godimento sulle quote è ammessa solo con il consenso unanime preventivo di tutti i soci.
- 5.4. I soci hanno diritto di prelazione, in proporzione alle loro rispettive quote del capitale sociale, qualora uno di essi intenda trasferire a titolo oneroso, in cambio di denaro o di altro bene fungibile, in tutto o in parte, la proprietà della sua partecipazione. In caso di trasferimento, totale o parziale, della quota sociale a terzi per atto tra vivi, il socio che intende effettuare la cessione dovrà inviare una comunicazione preventiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC), agli altri soci e copia della stessa comunicazione alla società, indicando le generalità del cessionario, il

S

prezzo, le modalità di pagamento e le altre condizioni della cessione.

Ricevuta la comunicazione, gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o di PEC, inviata al cedente ed alla società entro novanta (90) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso d'esercizio congiunto del diritto di prelazione da parte dei soci, questi potranno effettuare l'acquisto in proporzione alla partecipazione di ciascuno. Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato dai soci, anche congiuntamente tra loro, per l'intera partecipazione offerta dal socio cedente.

Ogni socio che eserciti il diritto di prelazione può, facendone richiesta, esercitare il diritto di prelazione anche sulle quote di partecipazione eventualmente rimaste inoptate. In tal caso, la ripartizione avverrà in proporzione alle partecipazioni possedute da ciascuno dei soci concorrenti nell'esercizio della prelazione.

5.5. Trascorso inutilmente il suddetto termine di 90 giorni dalla comunicazione, il socio cedente sarà libero di alienare le proprie quote di partecipazione non acquistate dagli altri soci all'acquirente originariamente indicato ad un prezzo ed a condizioni non inferiori a quelle comunicate agli altri soci, previo ottenimento del gradimento dell'organo amministrativo come indicato più avanti.

L'alienazione si ritiene eseguita solo a condizione che la stessa sia perfezionata entro 60 (sessanta) giorni successivi alla data in cui si è verificato il mancato esercizio del diritto di prelazione degli altri soci. In caso di superamento del termine di 60 giorni, il Socio offerente dovrà offrire nuovamente le proprie quote agli altri soci secondo la procedura sopra descritta, prima di formulare offerta ad un diverso soggetto.

5.6 In caso di cessione, sia a titolo oneroso, che a titolo gratuito, di quote a favore

S

di terzi non soci, per la validità della cessione il cedente dovrà ottenere in via anticipata il gradimento dell'assemblea dei soci. Il socio cedente o alienante dovrà comunicare la richiesta di gradimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, all'organo amministrativo che a sua volta dovrà convocare l'assemblea dei soci per deliberare.

5.7 L'assemblea dei soci delibera sul gradimento con la maggioranza di due terzi del capitale sociale. L'assemblea, con delibera motivata, può rifiutare il gradimento sulla base di fondati motivi, oggettivi ed accertabili i quali facciano ritenere che i terzi acquirenti-cessionari non offrono sufficienti garanzie di capacità economico finanziaria o abbiano interessi in concorrenza o confliggenti con gli interessi sociali o comunque possano arrecare danno alla società. Nel calcolo della maggioranza non saranno computate le quote del socio alienante, data la sua situazione di conflitto d'interessi sulla delibera. L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio alienante, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, la decisione dell'assemblea sul gradimento. 5.8 Se nessuno dei soci ha esercitato il diritto di prelazione e viene negato il gradimento sulla proposta di cessione delle quote, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, la società avrà l'obbligo di collocare le quote presso soci o terzi acquirenti graditi all'assemblea alle stesse condizioni e per lo stesso valore indicati nella richiesta di gradimento. In tal caso, l'organo amministrativo indicherà, nella lettera raccomandata o PEC che comunica il rifiuto del gradimento, il nominativo del diverso acquirente o cessionario proposto e il trasferimento delle partecipazioni dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni e per lo stesso valore indicati nella richiesta di gradimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della delibera assembleare che ha negato il gradimento. In mancanza di comunicazione del

potenziale acquirente o di rifiuto dell'acquisto da parte dello stesso, il socio cedente avrà diritto di recesso dalla società.

5.9 In caso di rimborso della partecipazione mediante procedimento di recesso, il procedimento dovrà essere completato e il pagamento del corrispettivo dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data della delibera assembleare che ha negato il gradimento. Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, il socio alienante sarà libero di cedere la propria partecipazione all'acquirente o al cessionario originariamente indicato nella comunicazione.

5.10 La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo di amministrazione, versamenti in conto capitale o finanziamenti sia fruttiferi, sia infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio fra il pubblico ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia bancaria e creditizia. In caso di versamenti in conto capitale, le somme possono essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite o trasferite direttamente per l'aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme decisione dell'assemblea. Al rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 cod. civ.

- 5.11 Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
- 5.12 È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 cod. civ., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione dei soci

- 6.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:
- il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- la fusione o la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause convenzionali di recesso previste dalle presenti norme di funzionamento;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi (art. 2481 bis, comma primo, c.c.);
- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'articolo 2468 cod. civ.,
 qualora la delibera non sia assunta all'unanimità;
- l'introduzione o la soppressione di clausole compromissorie.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

6.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo, mediante lettera inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC. La comunicazione deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni

Shi i

dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dal recesso, la società revoca la decisione che lo legittima oppure è deliberato lo scioglimento della società.

Dopo che è stato esercitato il diritto di recesso da parte del socio, l'Assemblea ridetermina la ripartizione delle quote in capo ai soci rimasti, mediante l'acquisto della partecipazione del recedente da parte degli altri soci, in misura proporzionale alle loro partecipazioni, oppure da parte di altra amministrazione pubblica o soggetto assimilabile, previo gradimento dell'assemblea dei soci, come previsto nel precedente art. 5. In alternativa, il rimborso della quota del socio recedente avviene secondo le altre modalità stabilite dall'art. 2473, commi 3-4, cod. civ.

- 6.3 L'assemblea può deliberare l'esclusione di un socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2466 c.c. (per mancata esecuzione dei conferimenti), se egli non ha affidato alla società alcun servizio di interesse generale o servizio strumentale.
- 6.4 L'esclusione deve essere deliberata con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, senza computare la quota posseduta dal socio da escludere. Se la società è composta da due soci, l'esclusione è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.
- 6.5 Il rimborso dovrà avvenire, in via graduale, mediante l'acquisto della quota di

partecipazione da parte degli altri soci, in proporzione tra loro, oppure da parte di un terzo che abbia ottenuto il gradimento dell'assemblea dei soci come previsto sopra dall'art. 5. Il rimborso dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri previsti in caso di recesso.

Articolo 7- Controllo analogo

7.1 Gli enti soci esercitano nei confronti della società un controllo analogo a quello da essi esercitato sui loro servizi interni, secondo le modalità indicate nel presente statuto e secondo l'art. 5 del D.Lgs. 50/2016.

7.2 Fermo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea è la sede principale in cui i soci esercitano il controllo analogo sulla società. I soci esercitano il controllo analogo in forma congiunta tra loro, mediante decisioni espresse nelle modalità indicate dai successivi art. 8 e 9.

7.3 L'oggetto specifico del controllo analogo sulla società e le modalità del suo esercizio da parte dei soci sono definiti in un apposito accordo stipulato tra i medesimi soci, tenendo conto di quanto stabilito nei successivi articoli 8 e 9. In caso di ingresso nella società di nuovi soci, come enti pubblici, amministrazioni pubbliche o soggetti ad esse assimilabili, essi dovranno prima sottoscrivere l'accordo per la regolazione delle modalità di esercizio del controllo analogo.

7.4 L'accordo tra soci previsto nel comma precedente stabilisce i casi in cui le decisioni dei soci di cui ai successivi articoli 8 e 9 devono essere precedute da una intesa tra i Comuni soci e da una deliberazione del Consiglio Comunale di ciascun Comune socio, sotto forma di atto di indirizzo del socio alla società ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 267/2000. L'accordo tra i Comuni soci potrà essere rivisto ed aggiornato periodicamente con l'intesa di tutte le parti contraenti, in relazione all'evoluzione della disciplina nazionale ed europea sul

controllo analogo degli enti pubblici soci sulla società.

7.5 Gli enti soci si riservano il diritto di controllare che i servizi affidati siano svolti nel rispetto delle condizioni stabilite nei singoli contratti e, in particolare, degli standard qualitativi definiti.

Per consentire ai soci di esercitare il suo potere di controllo, la società si impegna a fornire report annuale sulla qualità dei servizi eseguiti, l'andamento tecnico ed economico della società ed ogni qualsiasi chiarimento richiesto dai singoli soci.

Articolo 8 - Decisione dei soci e assemblee

- 8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Sono riserva te alla competenza dei soci le seguenti materie:
- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina dell'organo di controllo (in forma di Sindaco unico o di Collegio sindacale) o del revisore e la determinazione dei loro compensi;
- in caso di nomina del Collegio sindacale;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la nomina e la disciplina dell'Organismo di Vigilanza;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- l'approvazione di altri atti aventi un valore superiore ad euro 1.000.000 (unmilione), fatta eccezione per gli atti relativi agli appalti di beni e servizi necessari per lo svolgimento dei servizi già affidati alla società.
- 8.2 Le decisioni dei soci possono anche essere adottate mediante consultazione

S. .

scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza sia l'argomento oggetto della decisione, che il consenso alla stessa.

8.3 Fatto salvo quanto previsto per le decisioni indicate nel successivo art. 9, ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto ha un peso proporzionale alla sua quota di partecipazione nella società. Le decisioni dei soci sono approvate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Le decisioni dei soci assunte a maggioranza valgono come forma di esercizio congiunto del controllo analogo, tenendo conto degli eventuali patti parasociali relativi all'esercizio del diritto di voto e dell'accordo previsto nel precedente art. 7.

8.4 Se le decisioni hanno per oggetto il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, una rilevante modifica dei diritti dei soci o lo scioglimento anticipato della società oppure in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto o quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere approvate mediante delibera assembleare.

8.5 L'Assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inerzia, l'Assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o da un terzo dei soci.

8.6 L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, nei limiti e con le condizioni stabiliti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere

SM

convocata entro il maggior termine previsto dalla legge.

8.7 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore per la seconda convocazione, nel caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; in seconda convocazione si applicano le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

8.8 In mancanza di convocazione formale l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori o i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'Assemblea dovranno rilasciare una apposita dichiarazione scritta, da conservare negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

8.9 L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo quanto previsto per le decisioni indicate nel successivo art. 9.

8.10 Hanno diritto di intervenire nell'Assemblea i soci che risultano iscritti nel Registro delle imprese almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Ogni socio che ha diritto di intervenire nell'Assemblea potrà farsi

S

rappresentare mediante delega scritta da un mandatario socio o non socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervenire in Assemblea.

- 8.11 L'Assemblea sarà presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza, da altra persona designata dalla stessa Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio. Nelle assemblee straordinarie o se l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale sarà redatto dal notaio.
- 8.12 Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da un processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni da essi fatte.
- Art. 9 Decisioni dei soci non soggette al principio del valore proporzionale delle quote possedute
- 9.1 In deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 5, cod. civ. ed a quanto stabilito nel precedente art. 8, i soci adottano, con voto favorevole di almeno due terzi dei soci, calcolato congiuntamente sia per teste cioè per numero dei soci sia per quote del capitale posseduto, le decisioni in materia di:
- a) bilancio di previsione annuale e pluriennale e programma degli investimenti;
- b) report di gestione semestrale degli affidamenti in house all'Assemblea dei soci e bilancio consuntivo;
- c) la nomina degli Amministratori o Amministratore Unico e la determinazione dei loro compensi;
- d) la nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
- e) le decisioni in relazione all'assunzione di atti di carattere strategico per la

SI

società, compresi in particolare:

- l'approvazione della proposta di budget (preventivo di spesa) della società su base annuale e pluriennale;
- II. l'approvazione di piani di investimento aventi un valore complessivo, o per singoli atti, superiore ad euro 1.000.000 (unmilione);
- III. l'approvazione degli atti di definizione del fabbisogno delle risorse umane su base pluriennale;
- I'approvazione di decisioni inerenti alla partecipazione ad eventuali gare per l'affidamento di servizi pubblici locali;
- V. l'approvazione dei documenti di programmazione degli acquisti di beni e servizi, su base annuale e pluriennale.

Art. 10 - Amministrazione

- 10.1 Gli amministratori, secondo quanto stabilito dall'art. 5 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dalla normativa vigente sulle società a controllo pubblico. Gli amministratori possono essere anche non soci. L'assemblea nomina un Amministratore unico oppure, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.
- 10.2 Se la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, la sua composizione deve rispettare la disciplina sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ. dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, la nomina dei consiglieri di amministrazione e la loro sostituzione, in caso di

S

cessazione nel corso del mandato, è effettuata garantendo che almeno un terzo sia composto dal genere meno rappresentato.

10.3 Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il loro consenso alla stessa.

10.4 La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 cod. civ. appartengono in ogni caso alla competenza del Consiglio di amministrazione.

10.5 L'Assemblea ordinaria stabilisce di volta in volta il tipo dell'organo amministrativo (amministratore unico o consiglio di amministrazione), il numero dei consiglieri, la durata del mandato, il loro compenso e l'eventuale attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di amministrazione. In ogni caso, il mandato scade con l'approvazione dell'ultimo bilancio della società di loro competenza. Il compenso spettante agli amministratori è stabilito dall'assemblea entro i limiti previsti dalla legge.

10.6 Quando la società è amministrata da un Consiglio, se per dimissioni o qualsiasi altra causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e sarà immediatamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

10.7 Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, attribuendogli le deleghe gestionali, se tale attribuzione è stata preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci.

10.8 Il Consiglio può attribuire ad uno dei suoi membri deleghe di gestione, determinando i relativi poteri e limiti, in aggiunta rispetto alle deleghe assegnate al

Presidente su autorizzazione dell'assemblea.

10.9 Il Consiglio può nominare un Vice Presidente, ma solo per la sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento e senza riconoscere alcun compenso aggiuntivo per tale carica. Se l'amministratore delegato è diverso dal Presidente, egli può ricoprire nello stesso tempo la carica di Vice Presidente, ma non avrà diritto a compenso aggiuntivo per quest'ultima funzione.

10.10 Il Consiglio si raduna sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, quando il Presidente lo ritiene necessario o sia richiesto per iscritto da un altro consigliere di amministrazione o dal Sindaco unico o Collegio sindacale (se nominati).

10.11 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, da chi ne fa le veci. La convocazione del Consiglio è effettuata con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, ricevuta almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure due giorni prima nei casi di urgenza. La convocazione deve essere trasmessa a ciascun amministratore ed a ogni sindaco effettivo (se nominati).

10.12 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla riunione.

10.13 Le deliberazioni del Consiglio sono registrate su un apposito registro dei verbali e sono autenticate con firme del Presidente della riunione e del segretario.

10.14 Agli Amministratori spetta il compenso per l'attività svolta a favore della società ed il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio. Il compenso ordinario per lo svolgimento della carica è stabilito dall'assemblea dei soci, mentre quello spettante ad alcuni amministratori per lo svolgimento di particolari

incarichi, come le deleghe di gestione, può essere determinato dallo stesso Consiglio nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

10.15 L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'Assemblea dei soci, ad eccezione degli atti che la legge riserva all'Assemblea dei soci e di quelli previsti dagli articoli 8.1 e 9 dello statuto. Il Consiglio di amministrazione potrà delegare il Presidente ed uno dei consiglieri a compiere atti di gestione della società, secondo quanto stabilito dai precedenti articoli 10.8 e 10.9.

Articolo 11 - Firma e rappresentanza sociale

11.1 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente spetta, oltre alla firma sociale, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. Essi avranno la facoltà di promuovere azioni, citazioni in giudizio, ricorsi, impugnazioni, appelli e in generale ogni domanda in qualsiasi grado di giudizio, comprese le magistrature superiori e la Corte di Cassazione, e davanti agli Arbitri, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti.

11.2 La firma e la rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano altresì all'amministratore delegato, se previsto nell'atto di nomina da parte del Consiglio di amministrazione. Inoltre, l'Amministratore unico, il Presidente e l'Amministratore delegato avranno la facoltà di delegare le proprie attribuzioni a procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 12 - Direttore Generale

12.1 Il Direttore Generale è nominato dall'organo amministrativo, cioè

dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto del possesso di comprovate capacità ed esperienze professionali della persona prescelta per ricoprire il ruolo. L'organo amministrativo, all'atto della nomina, stabilisce la durata dell'incarico di Direttore Generale, che può essere sempre riconfermato alla scadenza.

12.2 Il Direttore generale è responsabile per la gestione operativa della società; egli dirige e coordina tutti i dipendenti ed i collaboratori che prestano la loro attività a favore della società.

12.3 Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico può conferire al Direttore Generale speciali incarichi su determinate materie. Il Direttore Generale può delegare i compiti ricevuti ad altri dirigenti e dipendenti della società.

Articolo 13 - Organo di controllo e revisore

13.1 Come organo di controllo i soci possono nominare un Sindaco unico, il Collegio sindacale oppure un revisore contabile. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti per legge.

13.2 Il Collegio sindacale, se nominato, sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica per tre anni e possono essere rieletti. La nomina del Collegio sindacale, e la sostituzione dei componenti venuti a cessare nel corso del mandato, devono essere effettuate con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti. La stessa quota si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine necessario per garantire il rispetto della quota e per anzianità.

13.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

13.4 L'organo di controllo, comunque composto, sarà in carica per 3 (tre) esercizi, e scadrà nella riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo è stato ricostituito, salvo quanto previsto per legge.

13.5 La funzione di controllo legale dei conti può essere assegnata all'organo di controllo, ad una società incaricata o ad un revisore unico. La funzione di controllo dei conti comprende:

a) la verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale,
 della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione delle scritture
 contabili;

b) un parere espresso mediante apposita relazione sul bilancio di esercizio.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di loro competenza, ma possono essere rieletti.

Articolo 14 - Bilancio e riparto degli utili

14.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, con la piena osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2423 e seguenti cod. civ. Il bilancio dovrà essere presentato all'Assemblea per la sua approvazione nei modi e termini di legge.

14.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo seguente:

a) il 5% (cinque per cento) a fondo di riserva legale, finché questa non abbia raggiunto una somma pari ad un quinto del capitale sociale;

M.

b) il restante 95% (novantacinque per cento) ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'Assemblea deliberi accantonamenti a favore di riserve straordinarie o per altre destinazioni oppure il rinvio, in tutto o in parte, della distribuzione degli utili all'esercizio successivo, a condizione che ciò sia consentito dalle norme di legge e dall'andamento economico della società.

14.3 Il pagamento degli utili ai soci sarà effettuato presso la sede della società o presso la banca designata dall'organo amministrativo, entro il termine che lo stesso stabilirà volta per volta. Gli utili non riscossi dai soci entro cinque anni dal giorno in cui potevano essere percepiti saranno prescritti a favore della società.

14.4 Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. Se non esiste il Sindaco unico o il Collegio sindacale, i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di fare eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

Articolo 15 – Rispetto della normativa sulle società partecipate dagli Enti Locali
15.1 La società è tenuta a rispettare le norme di legge relative alle società soggette
al controllo degli enti pubblici locali, che siano anche affidatarie dirette di servizi
di interesse generale secondo il modello in house providing.

15.2 A tal fine, oltre l'ottanta per cento (80%) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione aggiuntiva rispetto a tale limite di fatturato può essere rivolta anche a finalità diverse, ma è consentita a condizione che le altre attività permettano alla società di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza nello svolgimento delle attività principali affidate alla società dagli enti pubblici soci.

SM

- 15.3 I Comuni soci esercitano sulla società specifiche azioni di vigilanza e di controllo sul rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti dalla legge per le società controllate da enti pubblici che sono titolari di affidamenti diretti in house di servizi. A tal fine, i soci possono adottare specifici atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli atti esplicativi del controllo analogo di cui al precedente art.

 7. Tale attività di vigilanza costituisce una forma di controllo dei Comuni soci sulla società, che rientra nelle misure di controllo sul funzionamento e sull'attività della società stessa, tipiche del rapporto di controllo analogo esercitato dagli enti pubblici soci.
- 15.4 Per garantire ai Comuni soci informazioni adeguate sul rispetto dei limiti e dei vincoli previsti da norme di legge a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche, la società è tenuta a:
- a) comunicare ai Comuni soci, immediatamente dopo la loro adozione, tutti i provvedimenti e le misure attuative degli obblighi discendenti dal rapporto di controllo analogo in house da parte degli enti pubblici soci;
- b) fornire ai Comuni soci tutti i dati e le informazioni necessarie per assolvere agli obblighi informativi previsti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa emanata dalle Autorità competenti a carico degli enti soci rispetto alle società controllate;
- c) assolvere agli obblighi previsti in materia di trasparenza delle informazioni essenziali sull'attività della società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 16 – Clausola compromissoria

16.1 Le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la

Società, da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte, prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale, ad un tentativo amichevole di conciliazione tra le parti.

16.2 Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta o di suo mancato esperimento per volontà delle parti, le controversie indicate saranno decise da un Collegio arbitrale composto di 3 (tre) membri, nominati dal Presidente del Tribunale di Ferrara su istanza della parte più diligente.

16.3 Dopo la nomina e l'accettazione della nomina, i tre arbitri provvederanno a designare fra di loro il Presidente del collegio arbitrale. In caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente del Collegio, provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Ferrara.

16.4 L'arbitrato sarà rituale e deciderà secondo diritto. In caso di controversie riguardanti la validità delle delibere assembleari, il Collegio potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera.

16.5 La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia; la clausola compromissoria è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

16.6 Non possono formare oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Per eventuali controversie non compromettibili in arbitri, e per eventuali provvedimenti giudiziari cautelari e/o urgenti, sarà competente il Tribunale di Ferrara, nella cui circoscrizione si trova la sede della società, come Foro esclusivo.

16.7 Per quanto qui non previsto, si applicano le norme contenute negli articoli 34 e seguenti del D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, ed ogni altra norma, anche successiva, che regola la materia.

16.8 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono esercitare, nei successivi novanta giorni, il diritto di recesso dalla società.

Articolo 17 – Scioglimento e liquidazione

17.1 In caso di scioglimento della società si provvederà alla sua liquidazione nei modi di legge, a mezzo di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea straordinaria dei soci, che ne determinerà i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

17.2 Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Shi